

REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA DI AREZZO

(Emanato con Decreto Rettorale n. 1418/2000-01 del 18.09.2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 35 del 30 novembre 2001 e modificato con D. R. n. 301/2003-04 del 15 gennaio 2004 pubblicato nel B.U. n. 49)

ART. 1 Composizione della Facoltà

1. La Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo è articolata in sei Corsi di Laurea ed otto Corsi di Laurea specialistica, così denominati:

A. Corsi di laurea:

Letterature d'Italia e d'Europa (classe 5)

Lingue e comunicazione interculturale (classe 11)

Scienze per i Beni Culturali (classe 13)

Scienze dell'educazione e della formazione (classe 18)

Musica e spettacolo (classe 23)

Filosofia, Storia e Comunicazione (classe 29)

B. Corsi di laurea specialistica:

Libro - testo - comunicazione (classe 5/S)

Scienze dell'antichità (classe 15/S) (Interfacoltà con Facoltà di Lettere e Filosofia di Siena - Sede Coordinamento: Arezzo)

Studi filosofici (classe 17/S)

Letteratura e spettacolo (classe 40/S)

Studi linguistici e culturali (classe 42/S)

Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (classe 56/S)

Studi storici (classe 94/S)

Storia dell'arte (classe 95/S).

2. Alla Facoltà afferiscono inoltre le attività didattiche della Scuola di specializzazione per insegnanti della scuola secondaria (SSIS), dei Master, dei Corsi di perfezionamento e dei Dottorati di ricerca che hanno sede amministrativa presso l'Ateneo di Siena o con i quali l'Ateneo è consorziato.

ART. 2 Regolamenti delle strutture didattiche

1. In base alle indicazioni dello Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo, il presente Regolamento disciplina l'attività didattica e l'organizzazione degli studi della Facoltà. In allegato esso riporta gli Ordinamenti didattici dei singoli Corsi di laurea e di laurea specialistica.

2. La regolamentazione delle materie specifiche dei singoli Corsi di studio non compresa nel presente Regolamento è demandata ai Regolamenti delle rispettive strutture didattiche.

ART. 3 Afferenze

1. Allo scopo di assicurare il regolare funzionamento degli organismi didattici, ogni docente e titolare di corso di insegnamento ufficiale della Facoltà può afferire al massimo a due Corsi di studio di primo livello e due Corsi di studio di secondo livello, nei quali presta la sua attività in modo prevalente, previa comunicazione scritta al Preside.

2. Le afferenze sono valide per un intero anno accademico e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo diversa specificazione dell'interessato, da rendersi nota al Preside al momento della programmazione didattica per il successivo anno accademico.

ART. 4 Organi della Facoltà

Gli organi della Facoltà sono:

il Preside

il Consiglio di Facoltà
i Comitati per la didattica

ART. 5 Preside

1. Il Preside esercita le funzioni di competenza espresse dall'articolo 25 dello Statuto dell'Università di Siena. Le competenze e le modalità di elezione del Preside sono riportate nell'articolo 25 dello Statuto.
2. La funzione di Preside è incompatibile con quella di Presidente di Comitato per la didattica e di Direttore di Dipartimento. Sono ammesse deroghe solo in casi eccezionali e di oggettiva necessità, e comunque limitati allo stretto tempo necessario per attuare la separazione delle suddette funzioni.
3. Il Preside può nominare un Vice-Preside, secondo le procedure del comma 5 dell'art. 25 dello Statuto dell'Ateneo. Può inoltre delegare con atto formale comunicato al Consiglio di Facoltà alcune delle sue attribuzioni ad altri docenti di ruolo della Facoltà.

ART. 6 Giunta di Facoltà

1. Allo scopo di rendere più funzionale l'attività organizzativa e didattica, il Consiglio di Facoltà istituisce una Giunta di Facoltà, composta dal Preside, dal Vice-Preside, dai Presidenti dei Comitati per la didattica di ogni Corso di studio (o loro delegati), dai Direttori di Dipartimento (o loro delegati), e da almeno altri tre membri, designati dal Preside ed approvati dal Consiglio di Facoltà, in modo da assicurare un'equilibrata rappresentanza della Facoltà e delle fasce di docenza.
2. I membri designati della Giunta durano in carica un anno, con possibilità di proroga fino ad un triennio, coincidente con il mandato del Preside. La Giunta è convocata e presieduta dal Preside. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.
3. La Giunta predispone annualmente il calendario accademico, gli orari e le sedi delle attività didattiche, recependo ed armonizzando le proposte dei Comitati per la didattica. Inoltre sottopone al Consiglio di Facoltà piani annuali e pluriennali di programmazione e di sviluppo del corpo docente, che sintetizzano le esigenze di potenziamento delle attività didattiche e di ricerca scientifica presentate, per le parti di loro competenza, dai Comitati per la didattica dei Corsi di studio e dai Dipartimenti.

ART. 7 Commissione didattica di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà può istituire una Commissione didattica composta dai Presidenti dei Comitati per la didattica o da loro delegati permanenti e presieduta dal Preside o da un suo delegato, con compiti di indirizzo e di coordinamento dell'attività didattica della Facoltà, ferma restando l'autonomia decisionale dei singoli Comitati.
2. La Commissione didattica riferisce gli esiti del proprio lavoro alla Giunta di Facoltà.

ART. 8 Consiglio di Facoltà: composizione, compiti e funzionamento

1. La composizione del Consiglio di Facoltà è stabilita dall'art. 26 dello Statuto dell'Università di Siena.
2. Il Consiglio di Facoltà delibera sulle materie di cui agli art. 21 e 22 dello Statuto ed esercita tutte le competenze affidategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Alle deliberazioni del Consiglio di Facoltà riguardanti la destinazione dei posti, le chiamate, l'attivazione ed il conferimento di affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento, nonché le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori, non partecipa la componente degli studenti. Le deliberazioni riguardanti la programmazione e la destinazione dei posti, le modalità della loro copertura, il conferimento di supplenze e la nomina di professori a contratto, nonché i congedi dei professori e dei ricercatori, sono assunte dal Consiglio di Facoltà con la partecipazione esclusiva della componente docente in tutte le sue articolazioni. Nei casi previsti dalla legge, e in particolare con riguardo alle chiamate e alle persone dei professori e dei ricercatori, il Consiglio di Facoltà delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore.

4. Nella definizione della programmazione didattica, con riferimento alla destinazione dei posti e all'attivazione di nuovi insegnamenti, il Consiglio di Facoltà delibera tenuto conto delle ipotesi di sviluppo annuali e pluriennali predisposte dalla Giunta di Facoltà.
5. La trattazione di argomenti non previsti all'ordine del giorno del Consiglio di Facoltà può essere proposta in via eccezionale dal Preside all'inizio della seduta ed è consentita solo se nessuno dei presenti si oppone. Nella seduta successiva gli assenti giustificati possono fare dichiarazioni rispetto alla delibera eventualmente approvata.
6. Il Preside regola la frequenza e la durata degli interventi in modo da non inficiare la pluralità della discussione.
7. Le mozioni d'ordine e le mozioni di rinvio sospendono la discussione e vengono subito poste in votazione, dopo un intervento a favore ed uno contrario. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno sospendono anch'essi la discussione: ove siano fondati, il Preside li accoglie assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta.
8. In apertura dei lavori del Consiglio di Facoltà il Preside verifica il numero legale. Le richieste di verifica del numero legale nel corso della seduta sospendono la discussione, che può essere ripresa solo dopo che la verifica abbia dato esito positivo.
9. Le votazioni si svolgono di regola per alzata di mano. In caso di questioni particolari, o che riguardino le persone, è consentito lo scrutinio segreto nel caso che venga richiesto da almeno tre membri del Consiglio.

ART. 9 Comitati per la didattica

1. Per ciascun corso di studio di primo livello (laurea) e di secondo livello (laurea specialistica) è istituito un Comitato per la didattica.
2. Due o più Comitati per la didattica di primo e/o di secondo livello possono decidere di tenere sedute congiunte per assicurare il coordinamento fra i diversi Corsi di studio e per la discussione di particolari problemi.
3. I Comitati per la didattica sono di regola composti da 6 membri, con rappresentanza paritetica di docenti e studenti. In relazione al numero dei docenti afferenti ai singoli Corsi di studio, il Consiglio di Facoltà può decidere, su proposta dell'Assemblea dei docenti del relativo Corso di studio, di aumentare il numero dei componenti del relativo Comitato per la didattica fino al numero massimo di 12, con identica rappresentanza paritetica.
4. Uno o più membri della Componente docente del Comitato per la Didattica di un Corso di Laurea possono far parte del Comitato per la Didattica di un Corso di Laurea Specialistica fino ad un massimo di 2/3 (due terzi), eventualmente arrotondati per difetto, della componente docente prevista per il Comitato in ultimo considerato.
5. I Comitati per la Didattica dei Corsi di Laurea o di Laurea Specialistica Interfacoltà sono composti da almeno 4 docenti e 4 studenti distribuiti in misura paritaria in rappresentanza dei curricula attivati. I docenti sono designati dai Consigli di Facoltà che concorrono all'attivazione dei curricula secondo i rispettivi regolamenti. Gli studenti sono eletti ai sensi dell'art. 26 del "Regolamento elettorale per la costituzione degli organi di Ateneo".
6. I docenti dei Comitati per la didattica sono nominati dal Consiglio di Facoltà, su proposta dell'Assemblea dei docenti di ogni Corso di studio, secondo le procedure dell'art. 10. - Dove è possibile, deve essere assicurata la presenza nei Comitati di almeno un componente per ciascuna fascia di docenti (professori ordinari e straordinari, professori associati, ricercatori ed assistenti).
7. Gli studenti sono eletti ai sensi dell'art. 27 dello Statuto e dell'art. 26 del Regolamento elettorale per la costituzione degli organi di Ateneo. Nel caso in cui la componente dei docenti o degli studenti non venga nominata (in tutto o in parte) ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Rettore provvede all'integrazione provvisoria dei Comitati sentiti, rispettivamente, il Preside della Facoltà ed il Consiglio studentesco di Ateneo.
8. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, ogni docente può far parte di un solo Comitato per la Didattica di un Corso di Laurea e di un solo Comitato per la Didattica di un Corso di Laurea

Specialistica ed è rieleggibile.

9. Nella composizione dei Comitati per la Didattica è auspicabile la presenza di una rappresentanza dei singoli curricula interessati.

10. Il Comitato ha durata triennale per la componente docente, e biennale per la componente studentesca, con possibilità di rielezione.

ART. 10 Modalità di elezione della componente docente dei Comitati per la didattica

1. Ciascuna Assemblea propone, con le modalità previste dall'art. 14, comma 3, le candidature dei componenti del Comitato per la didattica tra docenti afferenti al Corso di studio e le sottopone al Consiglio di Facoltà.

2. Il Consiglio di Facoltà, nella sua sola componente docente, sentite le proposte delle diverse Assemblee dei docenti, elegge i membri dei Comitati per la didattica. Le elezioni avvengono di regola a voto palese, a meno che almeno tre membri del Consiglio non richiedano lo scrutinio segreto.

ART. 11 Presidenza del Comitato per la didattica

1. Il Presidente del Comitato per la didattica è scelto fra i docenti del Comitato ed è eletto da tutti i membri del Comitato stesso.

2. Le votazioni avvengono di norma a scrutinio palese, a meno che un componente del Comitato non richieda lo scrutinio segreto.

3. In prima convocazione il Comitato è presieduto dal docente decano, relativamente alle sole procedure di elezione del Presidente.

4. Il Presidente dura in carica un triennio ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

5. La funzione di Presidente di Comitato per la didattica è incompatibile con quella di Preside di Facoltà, di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Istituto, di Presidente di un altro Comitato per la didattica. Sono ammesse deroghe solo in casi eccezionali e di oggettiva necessità, e comunque limitati allo stretto tempo necessario per attuare la separazione delle suddette funzioni.

ART. 12 Competenze del Comitato per la didattica

Le competenze del Comitato per la didattica di ciascun Corso di studio sono quelle previste dall'art. 9 del Regolamento didattico dell'Università di Siena.

ART. 13 Segreteria dei Comitati per la didattica

Allo scopo di assistere i Comitati per la didattica dei Corsi di laurea la Facoltà mette a loro disposizione il personale e le attrezzature del Centro servizi della Facoltà.

ART. 14 Assemblea dei docenti afferenti ai Corsi di studio

1. Le Assemblee dei docenti dei Corsi di studio di primo e di secondo livello sono composte da tutti i docenti di ruolo e dai docenti non di ruolo titolari di corsi di insegnamento ufficiali, che hanno dichiarato con comunicazione scritta al Preside la loro appartenenza al Corso di studio stesso. Esse sono convocate e presiedute dal Presidente del relativo Comitato per la didattica o, in sua assenza dal docente decano.

2. I Comitati per la didattica e la Facoltà possono sentire le Assemblee dei docenti afferenti al Corso di studio su tutte le questioni attinenti alla didattica. Il Preside è tenuto ad acquisire il parere dell'Assemblea prima della delibera del Consiglio di Facoltà relativa all'aumento del numero dei membri del relativo Comitato per la didattica.

3. L'Assemblea propone, anche con apposite votazioni, le candidature al Comitato per la didattica da sottoporre all'elezione del Consiglio di Facoltà, assicurando, ove possibile, la rappresentanza paritetica dei curricula disciplinari che compongono il Corso di studi e la rappresentanza delle diverse fasce di docenti. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, a meno che un componente dell'Assemblea non richieda lo scrutinio segreto.

4. Qualora il 30% dei docenti afferenti al Corso di studio lo richieda per iscritto al Presidente del relativo Comitato per la didattica, l'Assemblea può convocarsi per fare proposte al Comitato per la didattica e alla Facoltà.

ART. 15 Articolazione didattica

1. L'attività didattica della Facoltà è organizzata per semestri. Le lezioni del primo semestre iniziano di regola nel mese di ottobre e terminano entro gennaio; quelle del secondo semestre cominciano all'inizio di marzo e terminano entro la prima settimana di giugno. All'interno dei semestri sono possibili ulteriori divisioni per moduli didattici di minore durata. Al fine di assicurare un regolare svolgimento dell'attività didattica e favorire la frequenza degli studenti, ogni modulo deve collocarsi all'interno delle eventuali partizioni interne ai singoli semestri.

2. Ogni anno, di regola entro il 31 maggio, il Consiglio di Facoltà recepisce e coordina la programmazione didattica per il successivo anno accademico predisposta dai Comitati per la didattica dei rispettivi Corsi di studio, approvando il programma dei corsi e dei moduli didattici. Delibera inoltre l'attribuzione - previa l'acquisizione dei pareri dei Dipartimenti e dei Comitati per la didattica e, quando previste, di apposite Commissioni - delle supplenze, degli affidamenti e dei contratti di insegnamento, compresi quelli integrativi dei corsi ufficiali.

3. L'attività didattica e le prove finali d'esame devono avere luogo in periodi temporali distinti.

4. Prima dell'inizio dell'attività didattica la Facoltà organizza un programma di orientamento articolato in più giorni per preparare i neo-iscritti ai corsi universitari.

5. I contenuti, i programmi e l'articolazione di ciascun modulo didattico, nonché gli orari delle lezioni e del ricevimento, debbono essere pubblicati all'inizio dell'anno accademico in forma di Notiziario, ricorrendo anche a forme di comunicazione telematica.

6. I Comitati per la didattica organizzano ogni anno forme di verifica dell'impegno e della funzionalità didattica anche con l'ausilio di un questionario redatto in forma anonima dagli studenti frequentanti dei corsi di insegnamento. I dati saranno resi pubblici in forma aggregata e saranno utilizzati nel contesto dell'incentivazione didattica del personale docente.

ART. 16 Struttura dei corsi, crediti formativi universitari, frequenza

1. L'attività didattica dei Corsi di studio della Facoltà si articola in lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze e laboratori, che terminano con il superamento di una prova di esame e l'acquisizione, oltre al voto, dei relativi CFU.

2. Il valore in CFU di ogni modulo didattico è stabilito dalla Facoltà, su proposta del Comitato per la didattica del Corso di studio interessato.

3. I Regolamenti dei Corsi di studio possono prevedere attività di tutorato, di tirocinio e di stage (anche a distanza), che consentono l'acquisizione di CFU anche in relazione alla sola frequenza, debitamente certificata.

4. I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli didattici di diversa consistenza oraria e validità in termini di CFU. Di regola i moduli sono di 60, di 30 e di 15 ore.

5. Le attività didattiche di ogni modulo devono seguire la scansione del calendario delle lezioni, in modo da consentire allo studente di seguire tutti i corsi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio. I moduli possono essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti.

6. Il numero dei CFU attribuito ad ogni attività didattica è stabilito dagli Ordinamenti dei singoli Corsi di studio allegati al presente Regolamento. La congruenza tra i CFU assegnati ad ogni attività didattica e gli obiettivi formativi dei Corsi di studio è aggiornato, quando necessario, di regola ogni 3 anni, secondo le procedure dell'art. 12 del D. M. 509/99. La relativa delibera spetta al Consiglio di Facoltà, su motivata proposta dei Comitati per la didattica.

7. Per l'acquisizione dei CFU assegnati ad ogni attività formativa lo studente è tenuto ad assicurare, anche in relazione al tipo di contratto di iscrizione prescelto all'atto dell'immatricolazione, un'assidua frequenza ai corsi di insegnamento.

8. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 12, comma 2 e, del D. M. 509/99, nel caso di impossibilità di frequentare - in modo totale o parziale - le attività didattiche, lo studente deve garantire un ulteriore impegno di studio individuale, deciso dai singoli docenti e realizzato attraverso forme di tutorato attivo.

9. Lo studente che non abbia conseguito almeno 30 CFU al primo anno del corso di laurea, 70 al secondo e 120 al terzo si iscrive come "studente-ripetente" nell'anno corrispondente. Lo studente che non abbia conseguito almeno 210 CFU al primo anno e 250 al secondo anno della laurea specialistica si iscrive come "studente-ripetente" nell'anno corrispondente. Lo "studentelavoratore", limitatamente agli anni in cui risulta iscritto come tale, deve conseguire i crediti prescritti in un numero doppio di anni.

10. Lo studente deve conseguire, nel periodo della durata legale del Corso di studio, non meno di 30 CFU su 180, ovvero 180 su 300. Nel caso che non raggiunga questo obiettivo è sospeso dalla posizione di studente.

11. Lo "studente-fuori corso", che non abbia conseguito il titolo entro la durata legale del Corso di studi, è considerato sospeso se non acquisisce crediti in ciascun anno accademico.

12. Il riconoscimento dei CFU acquisiti dallo studente in attività formative di livello postsecondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, è attribuito ai Comitati per la didattica.

13. Il riconoscimento in termini di CFU di periodi di attività e/o esperienze lavorative, autorizzati dal Comitato per la didattica e debitamente certificati, maturati al di fuori dei percorsi formativi istituzionali, compete al Consiglio di Facoltà, su motivata proposta del Comitato per la didattica.

ART. 17 Doveri dei docenti

1. Secondo il disposto dell'art. 14 del Regolamento didattico dell'Università di Siena, ogni docente è tenuto ad assicurare un monte-ore annuo di almeno 60 ore di didattica frontale, comprensivo di lezioni, esercitazioni ed attività seminariali e di laboratorio. Deve inoltre collaborare alle attività di tirocinio, tutorato e di orientamento organizzate dai Corsi di studio e dalla Facoltà. La didattica può essere svolta nei Corsi di studio di primo e di secondo livello, nei Dottorati di ricerca e nella Scuola di specializzazione per insegnanti.

2. Le lezioni dei corsi di insegnamento devono essere tenute in tre giorni distinti della settimana. Ogni docente è tenuto ad assicurare almeno 4 ore settimanali di attività didattica e tutoriale, comprensiva del ricevimento studenti, durante tutto l'anno accademico.

3. È dovere di ogni docente assumere ogni anno la relazione e/o correlazione di un congruo numero di tesi relative alle prove finali dei Corsi di studio di primo e di secondo livello, secondo le specifiche modalità e procedure stabilite dai rispettivi Regolamenti. Gli studenti possono chiedere le tesi ai professori ufficiali, anche a contratto, ed ai ricercatori titolari e non titolari di moduli didattici. I docenti sono tenuti a collaborare con i Comitati per la didattica allo scopo di garantire un'equa distribuzione delle tesi o prove finali evitando situazioni di carico eccessivo e di mancata assegnazione delle stesse.

4. Il docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni ed esercitazioni del corso a lui affidato. La presenza del docente è indispensabile anche qualora alle lezioni sia prevista la partecipazione di esperti. L'eventuale assenza del docente va tempestivamente comunicata al Presidente del Comitato per la didattica e agli studenti. Un docente può essere sostituito solo da un altro docente.

5. Ciascun docente provvede alla compilazione del Registro delle lezioni, annotando giornalmente l'attività svolta ed apponendovi la firma. Il registro delle lezioni, regolarmente aggiornato, dovrà essere consegnato al Presidente del Comitato per la didattica entro 15 giorni dalla conclusione del Corso. L'apposita scheda di riepilogo dell'attività didattica relativa all'anno accademico precedente, allegata all'Agenda della didattica, va consegnata agli Uffici di Presidenza entro il 15 ottobre.

6. I Comitati per la didattica stabiliscono con proprio Regolamento le modalità dell'esercizio del controllo sul rispetto degli obblighi.

7. Non sono considerati docenti i cultori della materia, di cui all'art. 21 del presente Regolamento, né i tecnici laureati, i quali ultimi possono solamente svolgere attività di supporto ai corsi, previa autorizzazione del Presidente del Comitato per la didattica.
8. Una limitata attività didattica può essere consentita all'interno dei corsi ai dottorandi di ricerca, previo parere favorevole del coordinatore del Dottorato e comunicazione al Presidente del Comitato per la didattica.
9. L'attribuzione di compiti didattici agli assegnisti di ricerca, configurabili come contratti gratuiti di insegnamento dei corsi e di durata non superiore alle 30 ore, è deliberata dal Consiglio di Facoltà.

ART. 18 Incentivazione dell'impegno didattico dei docenti

1. Per accedere ai fondi previsti dal Regolamento di Ateneo per l'incentivazione dell'impegno didattico, i docenti della Facoltà - oltre ad aver scelto il regime di tempo pieno, aver ottemperato agli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 17 e non svolgere attività didattica presso altre Università - devono aver dedicato almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari in qualsiasi tipologia di corso di studio, ivi compresi i corsi della Scuola di specializzazione per gli insegnanti e del Dottorato di ricerca. In aggiunta devono aver assolto ad un carico didattico complessivo di almeno 400 ore, comprensivo di attività di insegnamento, esami di profitto e di laurea, assistenza alle tesi, ricevimento degli studenti, attività di orientamento e tutorato, partecipazione agli organi di gestione della didattica (Comitati per la didattica, Commissioni di Ateneo e di Facoltà), secondo quanto rilevabile dal riepilogo annuale dell'attività didattica allegato al relativo Registro.
2. Le incentivazioni sono erogate ai docenti previa approvazione dei Comitati per la didattica ed a condizione che le loro attività didattiche abbiano ricevuto una valutazione positiva da parte degli studenti attraverso i questionari di valutazione della didattica, secondo quanto disposto dall'art. 10 del citato Regolamento di Ateneo.
3. Per tutte le questioni relative all'incentivazione dell'impegno didattico dei propri docenti la Facoltà si avvale di una Commissione composta dal Preside e dai Presidenti dei Comitati per la didattica.

ART. 19 Esami

1. Le prove di verifica sono di profitto e di laurea. Le prove possono configurarsi sia come prove scritte sia come prove orali. Il superamento dell'esame comporta l'acquisizione dei CFU assegnati alla specifica attività didattica ed una votazione qualitativa espressa in trentesimi, con eventuale lode.
2. Ogni insegnamento deve prevedere almeno una prova di verifica in itinere, oltre a eventuali prove intermedie e finali di modulo, che possono essere svolte in forma scritta e/o orale. Dette prove sono da considerarsi facoltative per lo studente, salvo diversa disposizione dei Regolamenti dei singoli Corsi di studio. Le prove si svolgono durante il normale orario di lezione (prove in itinere) e al termine dei singoli moduli didattici (prove intermedie e finali), secondo procedure indicate dal docente e concordate con il Comitato per la didattica. Dette prove possono costituire l'unico elemento di valutazione finale per la commissione giudicatrice, oppure essere integrate in fase di esame finale. Le votazioni eventualmente acquisite nelle prove in itinere e nelle prove intermedie e finali di ogni modulo sono registrate nel corso dei normali appelli di esame.
3. Ai fini della valutazione finale delle attività didattiche, l'anno accademico è suddiviso in tre sessioni di esami di profitto: I sessione: febbraio; II sessione: giugno-luglio; III sessione: settembre. Nell'arco delle tre sessioni gli appelli degli esami sono 6. La prima sessione si articola in 2 appelli, la seconda in 2 appelli, la terza in 2 appelli. Appelli supplementari possono essere inseriti, previa delibera della Facoltà, per gli studenti del vecchio regime, per gli "studenti lavoratori" e per gli studenti fuori corso. Tra un appello e l'altro devono intercorrere, ove possibile, 15 giorni.
4. Il calendario degli esami deve essere affisso con almeno 30 giorni di anticipo. In ogni caso non è consentito anticipare il calendario degli esami. Gli appelli, una volta iniziati, devono essere portati a termine senza soluzione di continuità. Eventuali modifiche o deroghe devono essere autorizzate dal

Presidente del Comitato per la didattica al quale appartiene la disciplina interessata.

5. La registrazione dell'esame negli appositi verbali è obbligatoria. Nel caso in cui lo studente decida di non concludere l'esame, sul verbale deve essere apposta la dizione "NC. Non concluso". Gli esami non conclusi non hanno conseguenze di tipo amministrativo e non vengono riportati nel curriculum dello studente, utilizzato per la valutazione finale dei suoi studi. I registri degli esami devono essere riconsegnati alla Segreteria studenti della Facoltà, a cura del Presidente della Commissione, entro 24 ore dalla conclusione di ogni appello.

6. Gli esami di laurea e di laurea specialistica si svolgono in non meno di 3 sessioni per anno, secondo un calendario stabilito all'inizio dell'anno accademico.

ART. 20 Esami presso Università straniere

1. Gli esami sostenuti presso Università straniere, per le quali esiste una convenzione, un progetto di cooperazione universitario o un progetto ETCS, sono riconosciuti automaticamente. A tal fine si ricorre alla tabella di conversione dei crediti e dei voti utilizzata per i progetti ETCS.

2. Gli studenti che intendono seguire alcune attività didattiche in Università straniere, nell'ambito dei programmi di cui sopra, devono ottenere la preventiva approvazione da parte del Presidente del Comitato per la didattica. Al rientro essi potranno ottenere il riconoscimento di esami o periodi di studio a condizione di aver frequentato unità didattiche complete ed aver superato l'esame previsto nell'Università di provenienza.

ART. 21 Commissione per gli esami di profitto

1. Le commissioni per gli esami di profitto, nominate dal Presidente del Comitato per la didattica sentito il titolare della materia, sono composte da almeno due membri: il titolare della materia, che è Presidente della Commissione, e un secondo membro, che può essere anche docente di una materia affine. Un terzo eventuale membro può essere cultore della materia. Il titolare del corso è responsabile della valutazione, anche quando abbia demandato l'interrogazione a singoli membri della Commissione. Sui verbali degli esami saranno sufficienti due firme di docenti di ruolo o titolari di insegnamento.

2. In caso di impedimento del Presidente o di altro membro, il Presidente del Comitato per la didattica provvede alle opportune sostituzioni.

ART. 22 Prove finali

1. Le modalità di svolgimento della prova finale della laurea sono stabilite dai Regolamenti dei singoli Corsi di studio. La prova finale della laurea specialistica consiste nella discussione di un elaborato scritto, anche a carattere multimediale, secondo le disposizioni dei Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio.

ART. 23 Commissioni per le prove finali

1. La Commissione per la prova finale della laurea è costituita da almeno cinque docenti, di cui tre della Facoltà, nominati dal Preside anche tra cultori o esperti della materia, secondo modalità stabilite dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio. Presidente è il professore ordinario o, in sua assenza, associato più anziano in ruolo.

2. La votazione finale dell'esame di laurea, che terrà conto dei risultati degli esami di profitto sostenuti durante il Corso di studi, è espressa in centodecimi ed eventuale lode, qualunque sia il numero dei commissari.

3. La Commissione per la prova finale della laurea specialistica è costituita da almeno sette docenti, di cui quattro della Facoltà, nominati dal Preside secondo modalità stabilite dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio. Presidente è il professore ordinario o, in sua assenza, associato più anziano in ruolo.

4. La votazione finale dell'esame di laurea specialistica, che terrà conto dei risultati degli esami di profitto sostenuti durante il Corso di studi, è espressa in centodecimi ed eventuale lode, qualunque

sia il numero dei commissari. Il relatore della tesi di laurea specialistica è un docente della Facoltà, il correlatore e l'eventuale secondo correlatore possono essere nominati, su proposta del relatore, anche tra esperti della materia.

5. Il Preside provvede, d'intesa con i Presidenti dei Comitati per la didattica interessati, a raggruppare i candidati alle prove finali delle lauree e delle lauree specialistiche della Facoltà secondo criteri di affinità delle materie o aree disciplinari.

ART. 24 Cultori della materia

1. Il titolo di cultore della materia è attribuito dal Consiglio di Facoltà su relazione motivata di una Commissione nominata dal Consiglio stesso e composta da un docente di prima fascia, un docente di seconda fascia e un ricercatore. Di regola è richiesto il Dottorato di ricerca, o il comprovato possesso di una maturità scientifica equivalente. Il titolo ha una validità triennale e può essere rinnovato su richiesta del docente proponente.

2. Il cultore della materia può essere nominato come membro aggiunto nelle commissioni di esami di profitto e di laurea.

3. Il cultore della materia non può svolgere in virtù del titolo alcuna attività didattica.

ART. 25 Orientamento, tutorato e tirocinio

1. La Facoltà organizza, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria ed enti pubblici e privati, attività di orientamento rivolte agli studenti delle scuole superiori ai fini di una scelta consapevole degli studi universitari. La progettazione e realizzazione delle relative iniziative è demandata, per la parte di loro competenza, ai Comitati per la didattica dei singoli Corsi di studio in collaborazione con la Giunta di Facoltà.

2. Le attività di tutorato e di tirocinio rivolte agli studenti universitari sono disciplinate nei loro aspetti organizzativi dai Regolamenti dei singoli Corsi di studio secondo le disposizioni degli appositi Regolamenti di Ateneo.

3. Ciascun Comitato per la didattica di Corso di studio determina le attività di tutorato didattico affidate ai docenti e di tutorato di supporto e di orientamento affidate agli studenti-tutori scelti dall'amministrazione tramite apposito bando di concorso. In particolare nomina un docente responsabile delle attività di tutorato, al quale dovranno fare riferimento gli studenti-tutori.

4. Ogni studente, all'atto della propria immatricolazione, viene assegnato ad un docente tutore, che lo segue durante tutta la sua carriera universitaria. Lo studente può richiedere al Comitato per la didattica competente di essere assegnato ad un diverso docente-tutore.

ART. 26 Comitato di indirizzo

1. Il Consiglio di Facoltà istituisce un Comitato di indirizzo composto da rappresentanti della Facoltà e da rappresentanti di Enti pubblici, delle organizzazioni locali del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. Il Comitato presieduto dal Preside, svolge compiti di collaborazione e di coordinamento tra la Facoltà e il territorio al fine di favorire le opportune sintonie fra i percorsi universitari e le esigenze formative e culturali della società.

ART. 27 Disposizioni transitorie e finali

1. In prima attuazione ed in via transitoria, allo scopo di favorire l'opzione degli studenti in corso della Facoltà per i nuovi ordinamenti didattici, la Facoltà riconosce in termini di CFU gli esami e le attività formative pregresse che non risalgano di regola ad oltre 10 anni, indipendentemente dai Corsi di laurea all'interno dei quali sono state svolte.

2. Il riconoscimento delle attività pregresse sarà integrale nel caso che le attività formative siano state approvate dal Corso di laurea preesistente direttamente continuato dal nuovo Corso di studio; sarà soggetto a verifica di pertinenza negli altri casi. Gli esami annuali saranno valutati 10 CFU, gli esami semestrali 5 CFU, gli esami seminariali con relazione scritta da 13 a 15 CFU, a giudizio del rispettivo Comitato per la didattica. La valutazione in termini di crediti degli esami che

prevedevano prove scritte è demandata ai singoli Comitati per la didattica, e potrà variare tra 3 e 5 CFU. Per gli stages e le attività di laboratorio e di tirocinio saranno riconosciuti da 1 a 10 CFU, in relazione alle ore di lavoro svolto.

3. Tutte le procedure del riconoscimento sono attribuite ai Comitati per la didattica.

4. Per le stesse finalità e sulla base dei parametri sopraesposti, nel caso di laureati quadriennali che si iscrivano ai Corsi specialistici, i Comitati per la didattica procederanno al riconoscimento in termini di crediti degli esami sostenuti per la parte funzionale agli obiettivi culturali e professionali delle diverse lauree specialistiche, ed indicheranno i nuovi crediti da acquisire.

5. La tesi potrà essere valutata da un minimo di 10 ad un massimo di 100 CFU in base alla consistenza del lavoro svolto e alla sua congruenza rispetto al profilo del Corso di studio. Per il conseguimento della laurea specialistica è comunque indispensabile presentare una nuova dissertazione scritta, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti dei singoli Corsi di studio.

6. Per gli studenti iscritti al vecchio ordinamento valgono le regole previste dal precedente Regolamento didattico di Facoltà in quanto compatibili con la nuova organizzazione dei corsi. La gestione delle pratiche degli studenti che non optano per il nuovo ordinamento è affidata al Comitato per la didattica del Corso di studio triennale che costituisce la diretta continuazione del precedente Corso di laurea, oppure, nel caso in cui da un Corso di laurea siano scaturiti due o più Corsi di studio triennali, ad una Commissione costituita da un rappresentante di ciascuno dei nuovi Comitati per la didattica.

7. Nella fase di avvio di un Corso di studi, i Comitati per la didattica possono legittimamente riunirsi e deliberare anche nel caso in cui alcuni membri non siano ancora stati nominati.

8. Per quanto non esplicitamente contemplato nel Regolamento si rimanda alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo.

9. Modifiche al presente Regolamento sono proposte e deliberate dal Consiglio di Facoltà con maggioranza degli aventi diritto.

10. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato, una volta ottenuto il parere favorevole del Senato accademico.